



COMUNE DI BONIFATI

Provincia di Cosenza
Piazza D. Ferrante –87020 Bonifati (CS)
Tel. 0982/93338-39

ORDINANZA N 29 DEL 27/06/2019

OGGETTO: ORDINANZA EX ARTICOLO 50 COMMA 5. DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N° 267. DIVIETO DEL GIOCO DEL PALLONE NEL CENTRO STORICO

IL SINDACO

-PREMESSO che numerosi cittadini si sono lamentati del fatto che spesso si giochi a pallone in pieno centro storico di Bonifati centro principalmente nel giardinetto comunale ubicato sul suolo della ex Chiesa Madre adiacente P.zza Domenico Ferrante e sul lungomare San Francesco di Paola nella frazione Cittadella del Capo;

- **RITENUTO** che per le modalità di svolgimento e per il luogo ove si svolge, questo tipo di pratica sportiva, causa notevoli danni al patrimonio pubblico e privato insistente sulla Piazza Ferrante e sul Lungomare e suoi dintorni, costituendo pericolo per la incolumità e la sicurezza delle persone che vi transitano o vi sostano, e costituisce pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti tra i quali, come è noto, vi sono numerose persone anziane;

- **RITENUTA** la necessità di emanare un provvedimento contingibile ed urgente con il quale intervenire in modo significativo, nel quadro della più generale attività di prevenzione a tutela della sicurezza urbana, nei confronti di tutti coloro che, con i propri comportamenti, contribuiscono a generare situazioni di disagio ed insicurezza sociale, giocando a pallone nel predetto giardinetto comunale;

-VISTO l'art. 50 comma 5. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267, così modificato dall' art. 8, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 per il quale, tra l'altro...«...Le medesime ordinanze (contingibili ed urgenti ndr) sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, »

-VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;

- VISTO l'art. 7 bis dei D.lgs. 18/8/2000 n° 267;

-VISTA la legge 24 novembre 1981, n° 689,

ORDINA

1. **E' VIETATO**, con decorrenza immediata, il gioco del pallone in tutte le sue forme e modalità di svolgimento nello giardinetto comunale di Bonifati centro, adiacente P.zza D. Ferrante, ubicato sul suolo della ex Chiesa Madre e sul Lungomare San Francesco di Paola nella frazione Cittadella del Capo. Salvo che il fatto non costituisca reato e/o integri altre infrazioni amministrative, (a violazione del divieto previsto dalla presente ordinanza è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 con il pagamento in misura ridotta della somma di euro 50,00;
2. **RESTA** salva la facoltà per gli organi accertatori del sequestro cautelare delle cose che sono servite o che sono state destinate a commettere la violazione amministrativa o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n° 689 e s.m.i. L'Amministrazione Comunale, comunque, declina ogni responsabilità da eventuali danni arrecati, con il gioco del pallone, a persone e/o cose private. L'Amministrazione Comunale, inoltre, addebiterà ai genitori o ai soggetti tenuti alla sorveglianza/vigilanza dei minori il costo di eventuali danni al patrimonio pubblico (panchine, lampioni, fioriere etc.).
3. **DISPONE** che la presente ordinanza venga:
 - Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune
 - Resa nota mediante avviso sul sito internet del Comune di Bonifati;
 - Trasmessa al Servizio Polizia Locale del Comune di Bonifati, alla Stazione Carabinieri per il controllo sull'ottemperanza del provvedimento.
4. **AVVERTE** che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Calabria entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare

E' FATTO OBBLIGO a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.



IL SINDACO
Dott. Francesco GROSSO